

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 8 N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente. 11a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale) ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA 190^a seduta (2^a pomeridiana): martedì 23 novembre 2010 Presidenza del presidente GIULIANO

11^a Commissione – 8° Res. Sten. (23 novembre 2010) (2^a pom.)

Tabella 4

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- (**Tabb. 4 e 4-***bis*) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Tabella 4

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi.

I lavori hanno inizio alle ore 20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- (**Tabb. 4 e 4-***bis*) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 2465 e 2465-*bis* (tabelle 4 e 4-*bis*) e 2464, già approvati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che l'esame dei disegni di legge e delle relative tabelle di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l'espressione di un unico rapporto alla Commissione bilancio.

Ricordo inoltre che, in base all'articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria vanno presentati alla 5ª Commissione permanente; alla Commissione lavoro possono invece essere presentati emendamenti sulle tabelle di bilancio o su parti di esse.

Avverto infine che sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, quelli che propongono riduzioni ad un singolo stato di previsione e quelli privi di conseguenze finanziarie; sono invece improponibili gli emendamenti implicanti variazioni, compensative o meno, relativi a più tabelle e quelli recanti disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio, o comunque volte a modificare le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Comunico che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle tabelle 4 e 4-*bis* e ordini del giorno è fissato per domani, 24 novembre, alle ore 11.

Ringrazio il Ministro per la sua presenza.

Prego il senatore Pichetto Fratin di riferire alla Commissione sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

PICHETTO FRATIN, relatore sulle tabelle 4 e 4- bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, riguardo ai provvedimenti finanziari in esame, si segnala, in primo luogo,

che l'articolato del disegno di legge di stabilità reca diverse norme di diretto interesse per la presente Commissione.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali. Tali commi determinano l'adeguamento, per l'anno 2011, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS e l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

Il comma 4 provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS.

Il comma 29, in primo luogo, incrementa di 1.000 milioni di euro per il 2011 il Fondo sociale per occupazione e formazione. Riguardo alla destinazione dell'aumento della dotazione, si fa specifico riferimento alle finalità a cui era volto il Fondo per l'occupazione, il quale è confluito nel suddetto Fondo sociale per occupazione e formazione. In secondo luogo, il comma 29 prevede che una quota delle risorse di cui all'incremento in esame possa essere attribuita, secondo determinati criteri e modalità, alle singole Regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale.

I commi 30 e 31 – prevedendo un intervento analogo a quelli già disposti per gli anni precedenti – disciplinano per il 2011 la possibilità di concessione o proroga «in deroga» dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, sulla base di specifici accordi in sede governativa e per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento in caso di prima proroga, del 30 per cento nell'ipotesi di seconda proroga e del 40 per cento in caso di proroghe successive.

La novella di cui all'ultimo periodo del comma 31 provvede anche a prorogare la disciplina temporanea sugli incentivi per le assunzioni di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Il comma 32 proroga al 2011 alcuni interventi in materia di lavoro previsti per il 2010. Essi consistono: nell'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità – o nel riconoscimento di trattamenti equivalenti o analoghi ai suddetti – ad ulteriori fattispecie; nella possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti; nell'estensione parziale dell'istituto dei contratti di solidarietà; nell'ampliamento temporale dell'intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività; in un contributo finanziario a Italia Lavoro SpA; nella possibilità, per i fondi interprofessionali per la formazione continua e per i fondi relativi ai lavoratori operanti in regime di somministrazione di lavoro, di destinare risorse per alcuni interventi di sostegno al reddito.

Il comma 33 provvede, in primo luogo, a prorogare per il 2011 alcuni interventi in materia di lavoro previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Tabella 4

Le misure temporanee in oggetto concernono: l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20 per cento (la misura dell'integrazione salariale viene, quindi, elevata dal 60 per cento all'80 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario). In pratica, diminuendo il salario si è aumentata la percentuale, altrimenti si sarebbe ridotta eccessivamente l'indennità.

Le misure concernono inoltre: la possibilità, per i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni residue (ivi compresa l'eventuale indennità di mobilità successiva), nel caso in cui il medesimo lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa; la possibilità, da parte dell'impresa di appartenenza, di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione, comprendenti anche attività produttiva connessa all'apprendimento, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Si ricorda che, in quest'ultima fattispecie, è riconosciuto, in favore del lavoratore, un trattamento economico, a carico del datore di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

In secondo luogo, il comma 33 proroga per il 2011 gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le modalità di tali proroghe sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli interventi temporanei in esame riguardano: il computo, ai fini dei requisiti per l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, dei periodi svolti nel biennio precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (nella misura massima di tredici settimane); il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa in favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello di provenienza; l'estensione della riduzione contributiva temporanea (prevista per le assunzioni di lavoratori in mobilità) ai datori di lavoro che assumano i lavoratori beneficiari dell'indennità non agricola di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età; il prolungamento della suddetta riduzione contributiva per i datori che assumano lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; il riconoscimento di un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

Tabella 4

Il comma 34 pone gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 35 reca un finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2011, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato (anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età). Il 20 per cento di tale stanziamento è destinato in via prioritaria all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Il comma 36 si limita ad aggiornare la denominazione del Ministro (da Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali a Ministro del lavoro e delle politiche sociali) in una norma concernente gli ammortizzatori sociali nel settore aeroportuale.

Il comma 37 modifica la disciplina transitoria in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici per i titolari di alcuni ammortizzatori sociali. In particolare, la novella prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa concedere, per i soggetti summenzionati, in alternativa all'applicazione del regime previgente sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base del nuovo regime.

Si ricorda che, in via generale, la nuova disciplina sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici si applica esclusivamente ai soggetti che maturino i requisiti per il trattamento dopo il 31 dicembre 2010.

Il comma 38 incrementa nella misura di 200 milioni di euro per il 2011 il Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il comma 39 abroga l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il quale prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive pensionistiche.

Riguardo al comma 40 ed al relativo elenco 1, si rileva che essi prevedono, tra l'altro, uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2011 destinati ad alcuni interventi di carattere sociale, tra i quali la stipula di convenzioni con i Comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, intese alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. I commi 44 e 45 confermano, dal 1º agosto 2010 ed a regime, per i datori di lavoro agricolo di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, la rideterminazione delle agevolazioni contributive previdenziali, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 e successivamente prorogate fino al 31 dicembre 2010.

Particolare rilievo riveste il comma 47, che proroga al 2011 il regime fiscale agevolato dei premi di produttività ed il regime di sgravi contributivi su tali premi. Questi benefici concernono i lavoratori dipendenti del

settore privato e hanno per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Inoltre, il comma 47 proroga al 2011 uno specifico regime fiscale agevolato per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

In merito alla rimodulazione, si osserva che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare complessivamente rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; nella legislazione vigente già sono comprese, naturalmente, le riduzioni di spesa, relative a tutti i Dicasteri e decorrenti dal 2011, derivanti dalle misure restrittive di cui al decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Le tabelle A e B del disegno di legge di stabilità costituiscono due fondi per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tali tabelle confermano gli accantonamenti già previsti dal bilancio a legislazione vigente.

La successiva tabella C concerne le voci di spesa permanente la cui quantificazione, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia demandata dalla disciplina vigente alla legge di stabilità. Essa non reca variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia, in base a modifiche operate dalla Camera, la tabella prevede, sia in termini di competenza che di autorizzazione di cassa, un incremento pari a 15 milioni di euro annui per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ed una riduzione pari a 19,5 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e a 15,5 milioni annui a decorrere dal 2013 del Fondo per le politiche giovanili (tali Fondi sono entrambi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Infine, le tabelle D ed E non recano alcuna variazione per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ricordo che la tabella D provvede alla riduzione delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente con le relative aggregazioni per programma e per missione. La tabella E raccoglie le voci di spesa in conto capitale a carattere pluriennale con le relative aggregazioni, sempre per programma e per missione e può variare gli importi rispetto alla legislazione vigente.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'ampia e ricca illustrazione della manovra.

11^a Commissione – 8° Res. Sten. (23 novembre 2010) (2^{a} pom.)

Tabella 4

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

Propongo di fissare per le ore 11 di domani, 24 novembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,20.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti